SENTENZA N.250/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **74486** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso del 7.10.2024 ad istanza della Sig.ra (omissis) (C.F.: (omissis)ed elettivamente domiciliata unitamente all'Avv. Sabrina Mautone (C.F: MTNSRN71A41G812U), che la rappresenta e difende giusta mandato allegato al ricorso, in Avellino, Piazza della Libertà, n. 11. Il procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cui al presente procedimento al numero di fax 0825/18817129 e all' indirizzo pec: sabrina.mautone@avvocatiavellinopec.it;

contro

INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tellone (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it - C.F.: TLLGLC70R13A509E) in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590, del 23.01.2023, del notaio Roberto Fantini di Roma, elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania, in Napoli, Via Medina, n. 61;

per l'annullamento

della nota del 17.5.2024 dell'INPS, Direzione Provinciale di Avellino, con cui è stata denegata la richiesta di ricalcolo della pensione di reversibilità, numero iscrizione 61085269 R., sulla scorta dell'illegittimità delle decurtazioni operate ai sensi della Tabella F della legge n. 335/1995 e del portato della sentenza della Corte costituzionale n. 162/2022;

e per l'accertamento e la declaratoria

che le trattenute/decurtazioni poste in essere dall'INPS, Direzione Provinciale Avellino, sulla pensione di reversibilità numero iscrizione 61085269 R. a decorrere dall'1.08.2010 sono illegittime e, conseguentemente, condannare l'INPS alla corresponsione alla ricorrente delle somme indebitamente trattenute oltre interessi di legge.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti di causa;

chiamata la causa alla pubblica udienza del 17.06.2025, celebrata con l'assistenza del Segretario, Piera Pagnano.

FATTO

1. La ricorrente, già dipendente pubblico in servizio presso l'Azienda Sanitaria Locale Avellino, esponeva di essere in quiescenza, fruendo dal mese di giugno 2010 del trattamento pensionistico di reversibilità con numero di iscrizione 61085269 R quale vedova di Antonio De Vito. Nell'ambito della procedura applicativa della liquidazione, l'Istituto previdenziale, sin dalla primigenia fruizione, operava una decurtazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 41, della

legge n. 335/1995, con specifico riferimento alla Tabella F.

La ricorrente lamentava in ricorso l'erronea applicazione di tale disposto. Nel caso di specie, risulterebbe operata una decurtazione superiore alla soglia percentuale consentita dalla legge. Oltre a ciò, tale decurtazione risulterebbe essere *in nuce* illegittima, ostando la c.d. clausola di salvaguardia di cui al comma 41 dell'art. 1 della legge n. 335/1995.

Ai fini della riduzione stabilita dall'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, il reddito da prendere in considerazione sarebbe quello derivante alla ricorrente dalla pensione diretta. Come risulta dai cedolini pensione depositati, il trattamento pensionistico diretto erogato alla ricorrente, a titolo esemplificativo, ha prodotto i seguenti redditi: nel 2015 euro 23.251,08; nel 2022 euro 23.952, 60; nel 2023 euro 24.864,48; nel 2024 euro 25.576,20.

Per la ricorrente, le soglie dei redditi altri del beneficiario, concorrenti con la pensione di reversibilità, come da fonti pubbliche, sarebbero tali da fa ritenere illegittime le operate decurtazioni in misura pari o addirittura superiore al 40%.

Pertanto, la "riduzione" effettuata dall'INPS a partire dalla mensilità di agosto 2010 con la motivazione "Tab. F legge 335/95" sarebbe illegittima, in quanto l'INPS non avrebbe mai applicato le corrette riduzioni per come previste dalla Tabella F della legge n. 335/1995 correlate al reddito dichiarato. Sarebbe infatti applicata la percentuale del 40% e non quella corretta del 25%.

Da ultimo, con nota del 16.05.2024, la ricorrente instava a che si

procedesse al riesame del suo trattamento pensionistico con il ricalcolo delle spettanze sulla scorta della adeguata verifica in ordine all'applicazione della clausola di salvaguardia così come espressa nella sentenza della Corte costituzionale n. 162/2022, essendo *per contra* sino all'attualità applicata dall'INPS una riduzione superiore ai suoi redditi.

La ricorrente(omissis) concludeva, quindi, contestando la nota del 17.05.2024 dell'INPS Direzione Provinciale Avellino con cui era denegata la richiesta di ricalcolo della pensione di reversibilità con numero di iscrizione 61085269 R sulla scorta dell'illegittimità delle decurtazioni operate in applicazione del maggior valore percentuale del 40% ai sensi della Tabella F della legge n. 335/1995 in luogo del 25% ed anche del portato della sentenza della Corte costituzionale n. 162/2022.

Per l'effetto, chiedeva l'accertamento e la declaratoria a che le trattenute/decurtazioni poste in essere dall'INPS, Direzione Provinciale Avellino, sulla pensione di reversibilità con numero di iscrizione 61085269 R a decorrere dall'1.08.2010 fossero da considerare illegittime e, conseguentemente, condannare l'INPS alla cessazione delle indicate trattenute, alla ricostituzione/riliquidazione del trattamento pensionistico ed alla restituzione alla ricorrente delle somme indebitamente trattenute oltre interessi di legge con interessi e/o rivalutazione a seconda del calcolo più favorevole.

Con ogni conseguenziale statuizione e con favore di spese e competenze di giudizio ed attribuzione al procuratore antistatario.

2. Con memoria del 30.05.2025, si costituiva in giudizio l'INPS che riteneva il ricorso infondato.

Diversamente da quanto affermato nel ricorso, l'INPS non avrebbe mai applicato sulla pensione di reversibilità della ricorrente la trattenuta del 40%, ma sempre quella del 25%, come affermato nella relazione amministrativa e risultante dal cedolino di pensione del mese di giugno 2025.

Tale ultimo cedolino indica quale importo annuo della pensione teorica di reversibilità, corrispondente al 60% della pensione diretta che sarebbe spettata al dante causa, la somma di euro 16.596,97. Se si applica su tale importo la trattenuta del 25% si perviene ad un importo lordo annuo di euro 12.447,42, che diviso per 13 mensilità corrisponde ad un rateo mensile lordo di euro 957,52 (netto euro 709,36), corrispondente alla somma che l'INPS ha pagato alla ricorrente nel mese di giugno 2025.

A dimostrazione del fatto che l'INPS avrebbe sempre applicato la riduzione del 25% venivano allegati i cedolini di pensione dei mesi di giugno 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 e 2014, nonché altra documentazione ritenuta rilevante.

In merito alla richiesta di applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 160/22, l'INPS evidenziava che, alla luce di quanto detto, la questione risulterebbe irrilevante. Peraltro, in tutta Italia, i casi interessati dalla sentenza riguarderebbero solo circa una cinquantina di vedove con redditi elevati (a partire da euro 60.000).

Per tali pensioni, l'INPS affermava di procedere a livello centrale al

riesame d'ufficio dei trattamenti pensionistici laddove l'importo delle trattenute abbia superato l'ammontare dei redditi aggiuntivi annuali di riferimento ed a riconoscere il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui all'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 con la pensione ai superstiti, nel limite della concorrenza dei relativi redditi.

Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico vengono riconosciute le differenze sui ratei arretrati e gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale, fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi della prescrizione (Circolare n. 108 del 2023).

La pensione della ricorrente, decurtata nella misura del 25%, non rientrerebbe tra quelle interessate dalla sentenza della Corte costituzionale, per cui le argomentazioni contenute in ricorso sarebbero irrilevanti.

Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.

3. All'udienza del 17.06.2025 erano presenti l'Avv. Mautone per parte ricorrente, nonché l'Avv. Tellone per l'INPS, che si riportavano ai propri scritti difensivi depositati in atti.

Al termine della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'odierno giudizio mira all'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere il ricalcolo della pensione di reversibilità n. 61085269 R previa declaratoria di illegittimità delle decurtazioni operate nella percentuale del 40% ai sensi della Tabella F della legge n. 335/1995 in

luogo del 25%, in applicazione di quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 162/2022.

2. Al riguardo, risulta dalla documentazione prodotta in giudizio dall'INPS che l'Istituto ha sempre applicato la riduzione del 25% sulla pensione di reversibilità della ricorrente e non invece la trattenuta del 40%, come affermato nel ricorso.

A titolo di esempio, nel cedolino del mese di giugno 2014 risulta una pensione mensile lorda pari a euro 1.181,81, con una riduzione di Tabella F pari a euro 295,45. Nel cedolino del mese di giugno 2017 risulta una pensione mensile lorda pari a euro 1.151,38, con una riduzione di Tabella F pari a euro 287,85. Nel cedolino del mese di giugno 2021 risulta una pensione mensile lorda pari a euro 1.165,80, con una riduzione di Tabella F pari a euro 291,45. Nel cedolino del mese di giugno 2025 risulta una pensione mensile lorda pari a euro 1.276,69, con una riduzione di Tabella F pari a euro 319,17.

In tutti questi casi, esemplificativi delle modalità di operatività dell'Istituto previdenziale nell'applicazione delle ritenute della Tabella F, risulta che la percentuale delle riduzioni operate sull'importo mensile lordo della pensione corrisponde esattamente al 25% dello stesso.

Da questo punto di vista, pertanto, la normativa richiamata, così come le argomentazioni contenute nella sentenza n. 162/2022, risultano correttamente applicate da parte dell'Istituto previdenziale.

Ne consegue che le doglianze formulate sono infondate e il ricorso va respinto.

3. Data la natura particolare della controversia, e considerate le argomentazioni svolte dalle parti, si ritiene equo compensare le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Napoli, all'esito dell'udienza del 17.06.2025

Il Giudice

Alessandra Molina

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 21.07.2025

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli